

**ESIGENZE ESSENZIALI E PRIMARIE PER IL
SODDISFACIMENTO DELLE QUALI NON SARÀ RICHIESTO, DA FEBBRAIO 2022, IL POSSESSO DI
UNA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19**

Con il DPCM 21/1/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24/1/2022 n. 18, sono state individuate le seguenti esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non sarà richiesto, dall'1 febbraio 2022, il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19:

- a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio:
1. in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
 2. di prodotti surgelati;
 3. di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
 4. di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
 5. di articoli igienico-sanitari;
 6. di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
 7. di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
 8. di materiale per ottica; 9. di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2-bis del d.l. n. 52/2021 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall'art. 7 del d.l. n. 221/2021, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
- c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
- d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Il rispetto delle suddette misure sarà assicurato dai titolari degli esercizi di cui alla lettera a) e dai responsabili dei servizi di cui alle lettere b), c) e d), attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.